

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ALLEGATO B
RACC. n. 20876

Articolo 1

E' costituita una associazione con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata **"SUSAN G. KOMEN ITALIA - ONLUS"**. L'associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, come meglio appresso precisato.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e adotta l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore"), il precedente periodo è sostituito dal seguente:

E' costituita una associazione denominata **"SUSAN G. KOMEN ITALIA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, o anche in forma abbreviata **"SUSAN G. KOMEN ITALIA - APS"**. L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** e adotta l'acronimo **"APS"** che viene inserito negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Roma, e può istituire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo. Potrà inoltre istituire sezioni territoriali anche in altre città d'Italia sempre mediante delibera del Consiglio Direttivo, aventi lo scopo di riprodurre localmente il proprio modello di azione.

Le sedi o sezioni secondarie della Komen Italia operano nel rispetto delle direttive impartite dalla sede centrale cui riferiscono periodicamente sull'attività svolta.

L'associazione svolge la propria attività prevalente in Italia.

Potrà tuttavia realizzare specifici progetti anche all'estero nell'ambito della cooperazione internazionale, tenuto conto delle linee guida stabilite con l'organizzazione cui è affiliata e di cui al successivo articolo 3.

La sede può essere trasferita con delibera dell'assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale in Roma non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è disciplinata dalle disposizioni dello statuto e dalle disposizioni adottate in conformità ad esse dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'Associazione è affiliata alla organizzazione non-profit "The Susan G. Komen for the Cure" con sede a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America. Il rapporto di affiliazione è disciplinato dall'Accordo Internazionale di Affiliazione.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 5

"SUSAN G. KOMEN ITALIA - ONLUS" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, salvo quanto espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione potrà svolgere solo ed esclusivamente attività di:

1) Assistenza Sociale, Socio Sanitaria e Psicologica;

2) Beneficenza.

Nell'ambito degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà svolgere anche attività connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà ad esempio:

- promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali: a titolo esemplificativo, promuovere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

- promuovere e progettare iniziative di formazione, anche post-universitaria, e di aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività della associazione;

- avviare iniziative di ricerca e studio all'interno di specifici interventi; istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture.

- partecipare a o avviare progetti di cooperazione internazionale, in particolare in campo educativo e di formazione permanente, sia autonomamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto degli scopi statutari, secondo quanto stabilito al precedente articolo 2.

Ai fini di quanto sopra, l'associazione può stabilire forme di collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e può partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, quanto sopra riportato è sostituito dal seguente:

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento delle dette finalità l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- beneficenza a sostegno delle attività di interesse generale di cui sopra.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, secondo criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Tali attività sono individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui sopra a norma dell'articolo 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno ri-

spetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, salvo quanto espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti nei settori sopra indicati.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Ai fini di quanto sopra, l'associazione può stabilire forme di collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e può partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o

connessi ai propri.

L'associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

Articolo 5 Bis

L'attività dell'Associazione deve essere svolta con l'apporto prevalente del lavoro volontario dei propri associati in conformità a quanto previsto dalla legge.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario è gratuita e non può essere in alcun modo remunerata ed è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito. Il volontario ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'attività prestata.

È possibile avvalersi di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi nei limiti previsti dall'art. 36 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

L'Associazione si propone in particolare di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute del seno attraverso i mezzi

di informazione, le scuole, i luoghi di lavoro ed altre istituzioni qualificate, e l'attuazione di programmi educativi sulla prevenzione secondaria, sulla diagnosi e sul trattamento dei tumori della mammella, tra cui programmi ECM (Educazione Continua in Medicina) per i professionisti della sanità, anche fornendo supporto ad enti non lucrativi e/o altre ONLUS specificamente, nell'educazione, nella prevenzione, nello screening e trattamento dei tumori al seno e nel supporto alle donne operate di tumore al seno.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, quanto sopra riportato è sostituito dal seguente:

L'Associazione si propone in particolare di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute del seno attraverso i mezzi di informazione, le scuole, i luoghi di lavoro ed altre istituzioni qualificate, e l'attuazione di programmi educativi sulla prevenzione secondaria, sulla diagnosi e sul trattamento dei tumori della mammella, tra cui programmi ECM (Educazione Continua in Medicina) per i professionisti della sanità, anche fornendo supporto ad enti non lucrativi e/o altri Enti del Terzo Settore coinvolti specificamente, nell'educazione, nella prevenzione, nello screening e trattamento dei tumori al seno e nel supporto alle donne operate di tumore al seno.

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 7

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente:

Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

SCIoglimento

Articolo 8

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni italiane non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità il cui scopo preminente sia la lotta ai tumori del seno, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente:

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore con fini analoghi che siano individuati dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

SOCI

Articolo 9

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati

diviene inferiore a quello sopra indicato, esso deve essere integrato entro un anno ai sensi dell' articolo 35 co. 1 bis del D.lgs.117/2017.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture nel rispetto della naturale destinazione.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; la quota associativa non è trasferibile ad alcun titolo né è consentito collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In particolare possono essere soci dell'associazione le associazioni di promozione sociale e altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, si riconoscono nello statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Il numero di soci enti di terzo settore o senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci associazioni di promo-

zione sociale.

La richiesta di ammissione avviene tramite inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

DIRITTI E DOVERI

Articolo 10

Tutti i Soci hanno diritto di voto per la nomina dell'organo direttivo dell'Associazione e per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nel rispetto dei termini dell'Accordo Internazionale di Affiliazione.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte;
- dimissioni volontarie, presentate in forma scritta;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- estinzione delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute;
- comportamenti ritenuti di notevole gravità dal Consiglio Direttivo perché contrari agli scopi dell'Associazione o che ne ostacolano sensibilmente la realizzazione.

Tutti i soci che risultano iscritti nel libro degli associati alla data di convocazione dell'assemblea e che sono in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno il diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta presentata al Presidente e successivi accordi sulla tempistica di consultazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

ORGANI SOCIALI

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario.

Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Salvo l'organo di controllo, tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della funzione.

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono costituire uno o più comitati tecnici e scientifici, anche con riferimento alle

Sezioni Territoriali, con funzioni esclusivamente consultive, determinandone le modalità di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 12

Gli esercizi sociali e finanziari dell'Associazione vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla chiusura di ciascun esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo della gestione che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro i 4 mesi successivi al termine dell'anno finanziario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, e può essere tenuta in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno ma in ora diversa.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, o dal consigliere più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'assemblea dei soci quando non sia presente alcun membro del Consiglio Direttivo.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 14

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere sottoscritto da persona delegata dal Presidente e in nome del medesimo.

L'assemblea dei Soci può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta scritta, indicante l'ordine del giorno, di almeno il venticinque per cento (25%) dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere effettuata mediante avviso da affiggersi nei locali della Sede dell'Associazione almeno cinque (5) ma non più di trenta (30) giorni prima della riunione, e mediante invio a ciascun Socio a mezzo posta ordinaria, fax e/o posta elettronica, almeno cinque (5) ma non più di trenta (30) giorni prima della riunione, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Le assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

Se il Presidente non provvede alla convocazione dell'assemblea, entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento della richiesta, provvede in sua vece il Vicepresidente.

La convocazione dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, deve formalmente indicare la da-

ta, la sede e l'ora in cui si terranno le riunioni, oltre agli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che il Presidente ed il segretario dell'assemblea si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa era convocata;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 15

Compete all'assemblea ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

- approvare il bilancio annuale consuntivo e il bilancio sociale annuale, in caso di raggiungimento delle soglie di legge;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare sugli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Compete all'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

In genere compete all'Assemblea deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

DELEGHE

Articolo 16

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ordinaria e straordinaria da altro socio che non sia Consigliere o componente dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le deleghe devono essere redatte per iscritto dal delegante e consegnate al Segretario del Consiglio Direttivo (o ad un suo

delegato) non più tardi del giorno e dell'ora fissata per le riunioni.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci in proprio o a mezzo delega.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati più sopra.

DELIBERAZIONI

Articolo 17

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni attinenti l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, possono avvenire a scrutinio segreto se richieste da almeno un terzo degli aventi diritto.

Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale re-

datto da un componente dell'Assemblea che assume la funzione di Segretario e sottoscritto dal Presidente; il verbale, anche se redatto per atto pubblico, viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, che ne fissa il numero di componenti in misura non inferiore a 7 e non superiore a 15.

Il Consiglio Direttivo, ferme restando le competenze degli altri organi sociali, delibera su ogni questione relativa all'attività dell'associazione, in particolare:

- a)** predispone il programma annuale dell'attività sociale;
- b)** predispone il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.lgs.117/2017, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- c)** approva il bilancio preventivo dell'Associazione redatto dal Tesoriere;
- d)** predispone l'organizzazione gestionale dell'associazione;
- e)** approva le convenzioni con gli enti operanti nei settori oggetto d'interesse dell'Associazione;
- f)** nomina eventuali collaboratori retribuiti e non;
- g)** delibera sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- h)** delibera su acquisti e vendite, sull'accettazione di libe-

ralità, sull'assunzione di obbligazioni in genere;

i) approva disposizioni per il funzionamento dei servizi amministrativi, contabili e gestionali dell'Associazione;

l) redige i regolamenti attuativi del presente statuto, nonché i protocolli d'intesa per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dell'associazione, delle sedi secondarie e delle sezioni territoriali;

m) elegge tra i suoi componenti i titolari delle cariche sociali previste dall'art. 19.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, e scade alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della sua carica.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

L'Assemblea potrà tuttavia derogare a tale principio qualora ciò risulti necessario per esigenze di continuità dell'operato del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle indicazioni ricevute dalla organizzazione cui è affiliata, di cui al precedente articolo 3.

Ogni tre anni, nel mese di settembre, il Presidente nomina un Comitato Elettorale composto dal Vicepresidente, da due (2) membri del Consiglio Direttivo e da due (2) soci in regola con

il versamento della quota sociale.

Il Comitato Elettorale compila una lista di tre (3) candidati per ciascuna carica e lo presenta al Consiglio per l'approvazione, entro il mese di novembre.

Ciascun candidato associato deve essere socio in regola dell'Associazione.

I collaboratori dell'Associazione che ricevono un compenso in danaro non possono essere candidati a far parte del Consiglio.

Nessun socio può detenere più di una carica contemporaneamente.

I nomi dei candidati sono resi noti ai Soci mediante affissione presso la Sede sociale e/o pubblicazione sul sito web, almeno una settimana prima della data di convocazione dell'Assemblea elettiva.

Qualsiasi componente può dimettersi dal Consiglio Direttivo, in qualunque momento, dandone comunicazione scritta al Presidente ed al Segretario.

Ciascun membro può essere destituito, per comprovata giusta causa, dal Consiglio Direttivo.

Se una carica sociale risulta vacante a causa di dimissioni, destituzione, comprovata sopravvenuta incapacità psico/fisica, o perché creata ex novo, il Consiglio Direttivo può provvedere alla cooptazione del primo dei non eletti, che subentra nella medesima posizione giuridica del componente che sostituisce.

La cooptazione di un nuovo consigliere deve comunque essere

ratificata dall'Assemblea dei soci nella sua prima adunanza utile.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno 1) un Presidente; 2) uno o più Vicepresidenti; 3) un Segretario; 4) un Tesoriere; 5) Un Responsabile per la Gestione dei Contributi Finanziari; 6) Un Responsabile per la Race for the Cure; 7) Un Responsabile per la Comunicazione. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori, Procuratori per determinati atti o categorie di atti, responsabili delle Sezioni territoriali, referenti delle Race locali (Race Chairman), con quelle mansioni e limiti che riterrà più opportuni.

La Direzione Internazionale Komen, in ogni momento, ha il diritto, ma non l'obbligo, di nominare (e mantenere) due (2) membri nel Consiglio Direttivo dell'Affiliato.

L'assemblea potrà conferire la carica di Presidente Onorario a coloro i quali si siano resi promotori della costituzione dell'Associazione e abbiano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.

La durata in carica è a tempo indeterminato, salvo dimissioni.

In particolare, il Presidente Onorario cura le relazioni con

Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri soggetti o organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo svolge riunioni ordinarie almeno una volta a trimestre. Il luogo e la data delle riunioni ordinarie devono essere stabiliti dal Presidente.

Le riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente su richiesta scritta di almeno il venticinque per cento (25%) dei componenti del Consiglio.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà di convocare una riunione straordinaria a propria discrezione.

La notifica di luogo, data e ora delle riunioni del Consiglio deve essere comunicata per posta, fax o posta elettronica, a ciascun componente, almeno cinque (5) ma non più di trenta (30) giorni prima della riunione.

In ogni riunione del Consiglio Direttivo, il quorum necessario alla trattazione dell'ordine del giorno è costituito dalla maggioranza dei membri del Consiglio. Qualora una riunione non raggiunga il quorum, i componenti presenti possono aggiornarla anche più volte fino a quando il quorum venga rappresentato.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Ogni componente ha diritto ad un (1) voto su ogni punto all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi

audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a cui risponde del proprio operato e deve supervisionare e controllare la conduzione dell'Associazione.

È membro di diritto di tutti i Comitati e convoca e presiede a tutte le riunioni dell'Associazione di cui stabilisce luogo e data.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e in giudizio nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

La rappresentanza spetta altresì ai singoli consiglieri delegati, ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Presidente, nel caso ricorrano motivi d'assoluta urgenza, adotta i necessari provvedimenti e li sottopone per la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria

dell'associazione e gli possono essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 22

Il Segretario informa i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sugli incontri programmati, tiene verbali delle riunioni del Consiglio che distribuisce tra i suoi componenti prima della riunione successiva.

Il Segretario inoltre:

- assicura l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Articolo 23

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo, consuntivo d'esercizio ed il bilancio sociale, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.lgs.117/2017 dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo, tiene il rendiconto delle entrate e delle uscite e presenta rapporto alle riunioni del

Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione;
- cura l'Albo associativo;
- cura altresì la riscossione dei contributi annuali;
- su delega del Presidente e di concerto con il medesimo, compie attività relative alla gestione economico-finanziaria dell'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 24

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà dei soci, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo è monocratico, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni degli organi dell'Associazione, con funzioni consultive.

Esso esercita inoltre l'attività di revisione legale qualora l'ente superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 25

Ogni eventuale controversia riguardante l'Associazione che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l'Associazione od i suoi organi, sarà devoluta alla competenza di un arbitro unico nominato d'accordo fra le parti contendenti, o, in difetto di tale accordo, entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà equitativamente senza formalità di procedura entro 180 giorni dalla accettazione della nomina, con lodo definitivo e inappellabile.

SEZIONI TERRITORIALI

Articolo 25 Bis

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Sezioni Territoriali su

base regionale, i cui rapporti con l'Associazione saranno disciplinati da apposito protocollo di intesa, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un coordinatore della Sezione Territoriale istituita ed, eventualmente, un referente della Race locale (Race Chairman), con le mansioni, la durata e i limiti che riterrà più opportuni. I Coordinatori e i Race Chairmen devono periodicamente riferire al Consiglio sull'andamento delle attività svolte per l'opportuno coordinamento.

I Coordinatori delle Sezioni promuovono tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo sociale nell'ambito delle specifiche aree di interesse delle diverse Sezioni, senza competenza territoriale esclusiva e previa approvazione del Consiglio Direttivo. I coordinatori, se non facenti parte del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle sue riunioni senza però avere diritto di voto e a solo titolo consultivo.

La Sezione Territoriale non ha una propria autonomia patrimoniale. I fondi raccolti dalla Sezione Territoriale in nome dell'Associazione sono direttamente trasferiti nei conti centrali dell'Associazione. Gli eventuali fondi necessari allo svolgimento delle attività della Sezione Territoriale sono messi a sua disposizione dall'Associazione.

I fondi raccolti localmente sono utilizzati per

l'implementazione di programmi svolti dalle Sezioni Territoriali, per l'assegnazione di contributi (Grants) a favore di altre associazioni non-profit che svolgono progetti sul territorio, e per programmi nazionali della Komen Italia con ricaduta positiva sull'attività delle Sezioni Territoriali.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 26

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti da eventi vari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

DOCUMENTI DI BILANCIO

Articolo 27

Il Tesoriere, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 18, redige i bilanci preventivi, consuntivi e sociale, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.lgs.117/2017, da

cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.

NORME FINALI

Articolo 28

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile, e quanto disposto nell'Accordo Internazionale di Affiliazione della Susan G. Komen for the Cure.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente:

Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia ed in particolare del D.lgs.117/2017 e sue modifiche ed integrazioni nonchè quanto disposto nell'Accordo Internazionale di Affiliazione della Susan G. Komen for the Cure.

Le disposizioni del presente statuto sostituite a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cesseranno di avere efficacia dal suddetto termine.

A decorrere dallo stesso termine le disposizioni che dovessero risultare in contrasto con lo Statuto adeguato alla normativa di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, devono intendersi inefficaci.

F.to Riccardo Masetti

F.to Giovanni Berionne, Notaio